




[Mappa del sito](#)
[Guida al sito](#)

[Home Università](#) [Atti Ministeriali](#)



Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007.

[Allegati](#)

Decreto Ministeriale 8 maggio 2007 prot. n. 246/2007

Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2007;
VISTO l'art. 5 della legge 24.12.1993, n. 537, modificato dall'art. 51 comma 5 L. 449/97;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;
VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27.5.2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;
SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza Permanente dei Rettori ed il Consiglio Nazionale Studenti Universitari;
RITENUTO che il modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario consente di modulare la quantificazione delle risorse per ciascun ateneo anche in relazione alle peculiarità oggettive di ciascuna università nel contesto generale del sistema universitario nazionale;
VISTO il D.M. n. 207 del 28.3.2006 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2006;
CONSIDERATO che la consistenza dello stanziamento del predetto capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, comprensivo delle assegnazioni, di cui alla legge n. 266 del 23/12/2005 art. 1 comma 178, pari ad € 43.753.215 disposte con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze registra, rispetto all'anno 2006, un aumento di € 183.477.336;
VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2006;
VISTO il D.M. 472 del 22.12.2006, relativo alla trasformazione dell'Università non statale di Urbino in Università statale in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D.M. 262 del 5.8.2004 (Programmazione del Sistema universitario per il triennio 2004-2006) ;
VISTA l'art. 1 bis, comma 1, della legge n.170 del 11/7/2003 che ha istituito l'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati Universitari;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione

alle Università statali del predetto Fondo;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 8, sono attribuite secondo le seguenti modalità ed i criteri di seguito specificati:

Art. 1 – Interventi a copertura di assegnazioni consolidabili

Sulla base delle risorse complessivamente disponibili, sarà disposta l'attribuzione, a ciascuna Università, di una quota pari al 100% del Fondo di finanziamento ordinario assegnato al 31.12.2006 al netto degli interventi non consolidabili disposti nel passato esercizio. Ad integrazione di tale assegnazione saranno disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.

Art.2 Assegnazioni per obbligazioni precedentemente assunte

Sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi ed in particolare:

- 23.444.618 € per il consolidamento degli interventi di incentivazione relativi al rapporto AF/FFO e agli interventi straordinari per le esigenze di personale di ruolo disposti nell'anno 2005;
- 17.597.590 €. per compensare, nel 2007, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto, in materia di trattamento economico dei ricercatori non confermati, dall'art. 1, comma 2, del DL n.7/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n.43/2005;
- 15.067.594 € per il complemento degli oneri a regime degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle Università dal 1.1.2006 al 1.12.2006 in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del DM n. 207/2006;
- 8.000.000 € salvo eventuale conguaglio attivo o passivo per il sostegno alla gestione ed al potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a favore del sistema delle università statali;
- 3.816.998 € per impegni assunti, anche sulla base di accordi di programma, e destinati alle sedi Universitarie di: Salerno, Perugia-Terni, Lecce, Benevento, Pisa-S. Anna e Modena (consolidabili per gli esercizi successivi);
- 1.135.700 € per il finanziamento dell' Istituto Papirologico G.Vitelli, trasferito all'Università di Firenze;
- 282.000 € per copertura di oneri a seguito di nomina d'ufficio di professore associato presso l'Università del Sannio;
- 181.772 € quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.

Art. 3 – Interventi per il riequilibrio delle Università statali e per incentivare le minori spese per assegni fissi al personale di ruolo rispetto al FFO

Per i fini di cui al presente articolo viene destinato l'importo di 60.681.122 € che sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:

- € 40.681.122 per incentivare i migliori risultati per quanto attiene ai processi formativi e le attività di ricerca scientifica. Tale quota verrà ridistribuita tra le Università, mediante l'applicazione del modello di cui in premessa, (con l'esclusione delle Istituzioni ad ordinamento speciale, in quanto non parametrabili sulla base del Modello stesso) in proporzione al "peso" di ciascun Ateneo sul Sistema universitario, utilizzando i dati disponibili più recenti. Relativamente ai criteri utilizzabili per la valutazione della ricerca scientifica, si terrà anche conto dei risultati del Rapporto del CIVR (VTR 2001-03).
- € 10.000.000 quale incentivo, in aggiunta a quelli assegnati l'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 3 L. 537/93, modificato dall'art. 51 comma 5 L. 449/97, da ricalcolare ogni anno, in proporzione alla distanza, accertata per il 2006, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato. Le predette spese sono calcolate al netto della quota di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 300/06, convertito nella legge 26.02.2007 n. 17, imputabile al personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.
- € 10.000.000 per interventi di accelerazione di riequilibrio e ripartiti soltanto tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidabile del 2006 e di quello derivante dall'applicazione del modello, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5%.

Art. 4 - Interventi di cofinanziamento della mobilità del personale docente

3.000.000 € vengono destinati per incentivare, a titolo di cofinanziamento nella misura del 70% dei costi medi nazionali di ciascuna qualifica, solo per la quota relativa al corrente esercizio e fino alla concorrenza della disponibilità, la mobilità di professori e ricercatori tra le istituzioni universitarie e per trasferimenti ed assunzioni di professori (I[^] e II[^] fascia) idonei in valutazioni comparative e non ancora chiamati. Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi fino alla concorrenza dei valori indicati.

Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2.12.2006 - 1.11.2007, abbiano assunto in servizio il predetto personale docente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- trasferimenti di professori ordinari, di professori associati confermati e di ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione.
- chiamate di professori (I[^] e II[^] fascia) idonei in valutazioni comparative, che non abbiano prestato servizio, negli ultimi 7 anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell'istituzione chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione.

Sono escluse dal presente intervento le chiamate di vincitori in concorsi banditi dall'Ateneo stesso e le chiamate di idonei in concorsi per i quali l'ateneo che ha bandito non ha proceduto alla nomina del vincitore.

L'incentivo potrà essere disposto soltanto nei casi in cui le chiamate di idonei ed i trasferimenti vengano disposti da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo. Il limite di cui sopra non si applica per le assunzioni di idonei, precedentemente estranei ai ruoli del personale universitario e per tali assunzioni gli incentivi annui a regime saranno pari al 95 % del costo iniziale di ciascuna qualifica. Nei casi di cessazione nell'arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 5 - Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero 1.500.000 € vengono destinati per la copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette di cui all'art.1 comma 9 della Legge 230/2005, con esclusione di quelle per "chiara fama". Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto per il corrente esercizio dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi fino alla concorrenza del 95 % dei costi iniziali delle qualifiche corrispondenti.

Nei casi di cessazione nell'arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

3.000.000 € vengono destinati alla copertura, in regime di cofinanziamento, di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. La selezione dei progetti e delle proposte delle Università statali verrà operata secondo i criteri indicati nel D.M. n. 18 del 1.2.2005.

Art 6 - Interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata

5.000.000 € vengono destinati per consolidare e incentivare interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati a sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti da Paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.

Art.7- Intervento Università di Urbino

24.500.000 € vengono destinati, quale intervento consolidabile negli esercizi successivi, per il processo di "statizzazione" dell'Università di Urbino, come disposto dal D.M. n. 472 del 22/12/2006.

Art. 8 - Consorzi interuniversitari

43.500.000 €, saranno destinati per assicurare un adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca scientifica, incluse quelle connesse alla gestione dell'Anagrafe Nazionale dei Laureati, secondo criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro, previa valutazione delle attività degli stessi Consorzi.

Art. 9 - Interventi per studenti diversamente abili

6.000.000 € vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla legge n. 17/99.

Art. 10- Interventi di incentivazione a supporto funzionalità Anagrafe Nazionale Studenti

4.100.000 € vengono destinati ad incentivare e supportare gli interventi degli Atenei per l'implementazione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Art. 11- Ulteriori interventi

3.000.000 € vengono riservati per interventi straordinari a favore di Atenei e per le Istituzioni universitarie ad ordinamento speciale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 8 maggio 2007
Prot. n. 246/2007

IL MINISTRO
(f.to Fabio Mussi)

Trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazioni in data 8 maggio 2007

Allegati:

Criteria e calcoli per la definizione dei rapporti studenti docenti

Tablelle

Incentivi ministeriali 2007 per mobilità interregionale per trasferimento e chiamate

Incentivi ministeriali 2007 per chiamate dirette e di idonei non strutturati

HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi

Incentivi ministeriali 2007 per chiamate dirette e di idonei non strutturati		
Qualifica	Costo Iniziale (€)	Incentivo Ministeriale (€) (pari al 95% del costo iniziale)
Professori Straordinari	€ 68.649	€ 65.217
Professori Associati non confermati	€ 51.941	€ 49.344

Nota: i costi sono riferiti a soggetti a tempo pieno non confermati